

PROGETTO
"SCHERMA al MUSEO"

Convenzione

TRA

il **Museo Nazionale Romano**, con sede in Roma, Via di S. Apollinare 8 (00186 Roma), C.F.97902780580, in persona del Direttore Stéphane Verger (di seguito anche "MNR") di seguito anche solo "Museo";

E

il Dott. **Renzo Musumeci Greco**, nato l'11/05/1952 a Roma, C.F. MSMRNZ52E11H501F, il quale interviene, in questo atto, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'Accademia d'Armi Musumeci Greco 1878 SSDRL - Casa Museo, con sede legale in Roma, viale Giulio Cesare 14, 00192, C.F. 97080880582, di seguito anche solo "Accademia" o "Comodatario";

PREMESSO CHE

- il MNR è un Istituto dotato di autonomia speciale, che ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Mibact adottato con DPCM del 29 agosto 2014 n.171 e successive modifiche e dei relativi decreti attuativi, è annoverato quale Ufficio di livello dirigenziale generale, tra i musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia;
- il MNR è un'istituzione Permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente. Le acquisisce le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica;
- l'interesse del MNR è rivolto al trasferimento e alla diffusione della conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico, in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs 421/2004;
- ai sensi dell'art. 35 del DPCM n.171 del 29 agosto del 2014 e della circolare della DG Educazione e Ricerca (n. 31/2017), i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività formative;
- il MNR può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- l'Accademia è una SSDRL (Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata), la cui missione consiste nell'insegnamento e nella diffusione della Scherma quale elemento culturale e di benessere fisico e mentale. L'Accademia è stata fondata nel 1878 da Salvatore Greco dei Chiamonte, bisnonno dell'attuale legale rappresentante della stessa. L'Accademia è la più antica sala di scherma del mondo fra quelle che si tramandano di generazione in generazione. L'Accademia, per la sua storicità, è stata eletta Casa Museo della Regione Lazio relativamente alla sede di via del Seminario 87, Roma (Pantheon). L'Accademia è stata insignita del Collare d'Oro al Merito Sportivo, la più alta onorificenza dello sport italiano. L'accademia, tra i propri allievi, annovera e ha annoverato numerosi Campioni del Mondo, Europei, atleti che hanno partecipato



alle Olimpiadi e Paralimpiadi, Campioni Italiani, ecc. L'Accademia è attiva dal 2011 nel campo del sociale con il progetto "Scherma Senza Limiti" e "Scherma & Cultura" per l'insegnamento e l'accrescimento fisico e mentale di tutte le persone con disabilità mentali e fisiche tramite l'esercizio della scherma;

- il Museo promuove il progetto "Scherma al Museo" (di seguito "il Progetto") il cui fine è quello di avvicinare diversi pubblici di bambini, ragazzi e adulti, anche con disabilità fisica e mentale, al Museo attraverso l'esperienza unica della scherma svolta in luoghi inediti quali gli spazi museali;
- il Museo, per la realizzazione del progetto in questione, ha valutato altresì di avvalersi del partenariato con l'Accademia in considerazione della comprovata esperienza ultracentenaria nell'attività schermistica, nonché delle collaborazioni già instaurate in passato con il Museo, e stanti i progetti "Scherma senza Limiti" destinato a persone con disabilità fisica e mentale, e "Scherma e Cultura" destinato a studenti e studentesse con disabilità fisica e cognitiva, accolti con esperienze schermistiche in luoghi della cultura;
- l'Accademia, in considerazione dei progetti già avviati e realizzati con il Museo, ha manifestato il suo interesse a concludere tale accordo per svolgere la propria attività schermistica, dedicata a persone di ogni età e anche con disabilità fisica e mentale, presso i locali del Museo;
- il Museo ha valutato di concedere gratuitamente degli spazi dentro l'area c.d. "Piccole Mostre" delle Terme di Diocleziano, individuati in planimetria, affinché siano utilizzati per l'esercizio dell'attività schermistica in questione, dedicata a persone normodotate e con disabilità (fisica e cognitiva) nell'ottica di un ampliamento della propria offerta culturale e di avvicinare diversi pubblici alla conoscenza dei luoghi e delle collezioni delle proprie sedi museali, nel rispetto della mission istituzionale.

Pertanto, premesso quanto sopra, tra il Museo e l'Accademia si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Finalità

2.1 **Con la presente Convenzione e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le parti si impegnano a:**

- collaborare per lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del progetto "Scherma al Museo";
- promuovere la realizzazione di eventi istituzionali nell'ambito del progetto "Scherma al Museo";
- concordare strategie di comunicazione con i reciproci Uffici Stampa per promuovere ogni aspetto della presente collaborazione e dei suoi risultati attraverso pubblicazioni, comunicazioni sui rispettivi siti web e su altri canali di comunicazione, sia sul territorio nazionale che internazionale;

2.2 L'Accademia, in ogni caso, in conformità con le finalità del progetto potrà favorire o organizzerà almeno mensilmente:

- visite guidate nel Museo di Terme di Diocleziano e in altre sedi del Museo, secondo accordi presi tra le parti;
- attività di socializzazione e integrazione;
- attività culturali e di formazione.

Art. 3 Accesso alle strutture

3.1 Il Museo consente a tutti i soggetti coinvolti nel Progetto oggetto della presente Convenzione l'accesso ai propri spazi, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature secondo specifici accordi stabiliti di volta in volta tra le parti, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili.

3.2 L'Accademia garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel Progetto, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. A tal fine l'Accademia si impegna a fornire una copertura assicurativa di un massimale di € 2.000.000,00 (due milioni/00).

3.2 Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le parti è soggetto a preventiva reciproca



autorizzazione.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della presente Convenzione viene stabilita in un anno, a partire dalla data di sottoscrizione.

4.2 La Convenzione si intenderà prorogata per un periodo di egual durata salvo disdetta di una delle due parti da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo pec sui rispettivi indirizzi istituzionali:

- Museo Nazionale Romano: mn-rm@pec.cultura.gov.it
- PEC dell'Accademia: accademiadarmimusumecigrecosrl@legalmail.it

Art. 5 - Divieto di sub-concessione a terzi

5.1 È fatto esplicito divieto all'Accademia di sub-concedere a terzi l'uso dei locali concessi con la presente Convenzione.

Art. 6 - Gratuità della concessione degli spazi

6.1 L'utilizzo degli spazi individuati è concesso all'Accademia a titolo gratuito, in quanto destinato a svolgere attività a carattere sociale, sportiva, educativa e culturale.

6.2 L'Accademia, a titolo di rimborso spese forfettario, si impegna a versare, annualmente la somma di € 3.000,00 (tremila/00) al Museo.

6.3 L'importo di cui sopra verrà corrisposto mediante il versamento di n. 10 rate dell'importo di € 300,00 (trecento/00) l'una, con cadenza mensile – ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, nei quali è sospesa l'attività schermistica dell'Accademia.

Art. 7 - Spese

7.1 Sono a carico dell'Accademia tutte le spese riguardanti le attrezzature specifiche e necessarie all'attività schermistica.

7.2 Restano a carico del Museo gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici non terminali, termici e di condizionamento ecc.) che si dovessero rendere necessarie nel corso di efficacia della convenzione, nonché quelle finalizzate ad adeguare i livelli di sicurezza delle strutture e degli impianti nel rispetto di specifiche normative sopravvenute.

Art. 8 - Obblighi delle parti

8.1 Il Museo metterà a disposizione gratuitamente gli spazi delle c.d. "Piccole Mostre" delle Terme di Diocleziano, individuati in planimetria, esclusivamente per le attività relative all'attività del Progetto.

8.2 Il Museo consentirà l'accesso del personale dell'Accademia e dei partecipanti al progetto nei giorni concordati del martedì, mercoledì e venerdì, dalle 16:00 alle 19.30 e dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00;

8.3 L'Accademia provvederà a organizzare e gestire, in accordo con il Museo, per la durata ivi stabilita, gli spazi in questione. Il posizionamento delle attrezzature necessarie allo svolgimento del progetto dovrà avvenire secondo le indicazioni del Museo, nel rispetto dei luoghi e delle opere conservate negli spazi in questione, e della normativa vigente in materia di sicurezza. Resta inteso che nessun onere verrà richiesto al Museo per eventuali danneggiamenti e/o perdite subite dalle attrezzature dell'Accademia durante il periodo stabilito per la durata del progetto,

8.4 L'Accademia è tenuta a custodire e conservare i locali concessi in uso, nonché i beni di proprietà del Museo ivi contenuti, con la diligenza del buon padre di famiglia prevista dall'art. 1176 del c.c., e a servirsene esclusivamente per le finalità previste negli articoli 2 e 4 della presente Convenzione. A tal fine, l'Accademia si impegna a non destinare i locali a usi o finalità diverse da quelle suindicate. L'Accademia è tenuta, altresì, a dotare l'immobile di attrezzature necessarie per la corretta gestione dell'attività.

8.5 L'Accademia assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri operatori, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa comunque aventi causa le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite.

8.6 Nel caso in cui l'Accademia non adempia gli obblighi di cui al presente articolo, il Museo richiederà l'immediata restituzione degli spazi concessi, salvo il risarcimento del danno derivante al Museo dall'inadempimento.

Art. 9 - Destinazione d'uso

9.1 Il Museo potrà sempre accedere agli spazi in questione, per svolgere attività istituzionali nonché ispettive, previo preavviso per iscritto all'Accademia e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 8.

Art. 10 - Cessione della concessione di spazi

10.1 La concessione gratuita degli spazi non può essere ceduta dall'Accademia a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

Art. 11 - Uso e restituzione dei beni concessi

11.1 Alla scadenza del termine di durata della presente Convenzione, l'Accademia dovrà restituire al Museo i locali concessi in uso nello stesso stato in cui li ha ricevuti e, comunque, in buono stato di manutenzione, salvo il deperimento dovuto al normale uso.

Art. 12 - Responsabilità

12.1 Il Museo non sarà responsabile per l'interruzione o la riduzione dell'uso degli spazi concessi se tali interruzioni o riduzioni siano dovute a guasti di impianti o operazioni di manutenzione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7.2 e 12.2.

12.2 L'interruzione o la riduzione dell'uso per una durata superiore a 5 giorni comporteranno la riduzione del rimborso forfettario a carico del Comodatario di cui al precedente art. 6, per l'intera rata del mese in cui l'interruzione è occorsa. Qualora interruzione o la riduzione avvenga a cavallo di due mensilità, la rata non dovuta è quella del mese in cui l'interruzione ha avuto inizio. Ove l'interruzione o la proseguano per ulteriori 5 giorni anche nel mese successivo, non sarà parimenti dovuta la rata del relativo mese.

Art. 13 - Recesso e risoluzione

13.1 Il Museo ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per giusta causa, con preavviso da inviarsi a mezzo pec almeno 60 giorni prima.

13.2 In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Museo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, il Museo stesso potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi al contraente con lettera raccomandata A/R o PEC.

13.3 L'accademia ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in tutto o in parte con preavviso da inviarsi a mezzo pec almeno 60 giorni prima.

Art. 14 - Controversie

14.1 Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla presente Convenzione, le parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 15 - Registrazione e spese

15.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso. Le spese di registrazione e le altre spese accessorie della presente Convenzione sono a carico dell'Accademia.

Art. 16 - Elezione di domicilio

16.1 Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente Convenzione, le parti eleggono domicilio:

- per il Museo, presso la sede legale di via Sant'Apollinare 8, 00186 ROMA;
- per l'Accademia, presso la sede legale di viale Giulio Cesare 14, 00192 Roma.

16.2 In caso di variazione, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato almeno 10 giorni prima. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.

Art. 17 - Modifiche e rinvio



17.1 Qualunque modifica alla presente Convenzione non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali, in quanto applicabili.

17.2 Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile in materia di contratto di comodato.

ALLEGATI ALLA CONCESSIONE

A. stralcio planimetrico;

B. elenco beni e attrezzature esistenti nei locali di proprietà del Museo.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Nazionale Romano
Il Direttore Prof. Stéphane Verger -

 Firma

Per l'Accademia: Renzo Musumeci Greco

Firma



Roma, _____